PROROGA O DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 9

Fornitura e manutenzione dei locali scolastici

Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

Versione in vigore dal 11 novembre 2004, non più in vigore dal 28 dicembre 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-o-differimento-di-termini-previsti-da-disposizioni-legislative/art-9-fornitura-e-manutenzione-dei-locali-scolastici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it